

COMUNE DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)



Oggetto: Parere sulla proposta n.122 del 10/4/2019 di deliberazione di modifica della delibera di Giunta Comunale n.61/2019 avente ad oggetto "Provvedimenti di macro organizzazione – programma fabbisogno del personale triennio 2019-2021".

Il sottoscritto Dott. Giovanni Guzzo, Revisore dei Conti dell'Ente, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 18/11/2016, nella seduta del 10/4/2019, ricevuta la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, nonché la relativa documentazione da parte del Responsabile Affari Generali e, in particolare, del prospetto dimostrativo del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. e della tabella relativa al costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente all'organigramma del personale in servizio al 31.12.2018;

premessò

- che è stato richiesto all'Organo di Revisione il proprio parere in merito alla modifica della delibera n.61 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 27.3.2019, relativamente ai provvedimenti di macro organizzazione ed all'adozione del programma fabbisogno del personale triennio 2019-2021;
- che questo Organo di Revisione già a suo tempo ebbe ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta n.86 del 11.3.2019;

presa visione

- del contenuto della proposta n.122 del 10/4/2019 e, in particolar modo, delle motivazioni esplicitate dall'Ente a base della modifica della delibera di Giunta n.61/2019;

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale di applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 25, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3) In sede di definizione del Piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo delle medesime e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

tenuto conto

- che con provvedimento del 8/5/2018 sono state emanate dall'allora Ministro Madia le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicate in G.U. n.173 del 27.7.2018;
- quanto previsto dall'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001, che dispone che gli organi di revisione degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n.449/1997 e succ. modif. e, che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- di quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001, che dispone che l'Ente qualora venga meno all'obbligo di programmazione, non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello rientrante nelle aree protette;
- che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:
 - una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
 - prevede l'applicazione di vincoli a secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al Patto di Stabilità interno nel 2015;
 - che tali limiti e vincoli devono essere considerati nell'ambito della elaborazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, per cui finiscono per orientare inevitabilmente le scelte organizzative dell'Ente ai fini del perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

visti altresì

- l'art. 1, commi 557 della Legge 296/2006, contenente la disciplina vincolistica in materia di spesa del personale degli enti soggetti nel 2015 al patto di stabilità, che recita "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia";
- l'art.1, comma 557 ter della Legge n.296/2006, che prevede che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2005, convertito con modificazioni nella L. 133/2008;
- l'art.1, comma 557-quarter della legge 296/2006, che prevede che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con

riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica;

tenuto conto

- delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, in relazione al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, unitamente a quanto previsto dall'art. 14, commi 2-3 del D.L. 66/2014;
- dell'art. 1, comma 228 della Legge n.208 del 28.12.2016 – Legge di Stabilità per l'anno 2016 – che recita “...Le amministrazioni.....possono procedere, per gli anni 2016,2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;
- dell'art. 1, comma 475 della Legge di Bilancio 2017 che ha confermato il previgente sistema sanzionatorio, prevedendo nel caso di mancato conseguimento del saldo di competenza nell'ambito dei nuovi obiettivi di finanza pubblica di cui alla Legge di Bilancio 2017, nell'anno successivo a quello di inadempienza, il divieto di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche ai processi di stabilizzazione in atto, prevedendo altresì il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della predetta disposizione;
- di quanto previsto dall'art. 1, comma 234, della Legge n.208 del 28.12.2016 ;

considerato

- altresì le disposizioni contenute nel D.L. 113/2016, nel testo definitivo attuato dopo la conversione in Legge 160/2016, unitamente a quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla Legge 208/2015 (già richiamata);

- che l'annualità 2018 è stato l'ultimo esercizio di applicazione della disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, a suo tempo introdotta per il triennio 2016-2018 dalla Legge di Bilancio 2016;
- che l'art. 3, comma 5, del D.L.90/2014 fissa per l'anno 2019 la possibilità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- che l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della Legge 449/1997;

preso atto

delle disposizioni normative in materia di assunzioni e, pertanto:

- dell'art. 3, comma 5 e comma 5 quarter del D.L. 90/2014;
- dell'art. 3, comma 6 del D.L. 90/2014

vista

- la determinazione delle capacità assunzionali dell'Ente, già definitive con la delibera n.61/2019, unitamente alla documentazione allegata;
- la documentazione a+posta a corredo della proposta di delibera n.122 del 10/4/2019;

verificato

- che l'Ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017 e ne ha invitato al corrispondente certificazione entro i termini previsti, come da relativa certificazione;
- che l'Ente ha rispettato altresì i vincoli del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018 come da certificazione trasmessa il 27.3.2019 al Ministero dell'Interno;

- che l'Ente ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e ss.mm. ed ii., come rappresentato nel prospetto allegato alla proposta deliberativa;
- che il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore a quello individuato con il D.M. 10/04/2017 per classe demografica, così come determinato alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- che l'Ente ha accertato che la nuova programmazione dei fabbisogni del personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 e dell'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006;
- che l'Ente ha accertato che l'andamento della spesa del personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557 e segg. della Legge 296/2006 e dell'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014;

considerato

- che il Responsabile del Servizio Finanziario, già in occasione dell'adozione della delibera di G.C.n.61 del 273/2019, ha attestato:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art.1, commi 557-557 bis e 557 ter della Legge 296/2006;
 - il rispetto nel 2017 dell'obbligo sancito dall'art.1 comma 557 quarter della Legge 296/2006;
 - il rispetto nel 2018 dell'obbligo sancito dall'art.1 comma 557 quarter della Legge 296/2006;
 - il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017 , nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2., lett. c) del D.L.66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2018;
 - il rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, nonché del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per

l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.3 della Legge 196/2009;

- l'invio della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della Legge 232/2016;
- conseguimento del saldo non negativo di cui al comma 466 dell'art. 1 della Legge n.232/2016 – Legge di Bilancio 2017;

considerato

- che l'Ente, come richiamato nella proposta, ha inteso nella elaborazione del piano ribadire le azioni determinanti per sostenere un adeguato cambiamento, già individuate con delibera di G.M. n.225 del 30.11.2010, in esecuzione degli indirizzi strategici fissati dal C.C. con delibera n.44 del 23/9/2010;
- che l'Ente ha attestato di essere in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla Legge 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 non si prevede di ricorrere a tale forma di reclutamento;

presa visione

- della delibera di Giunta Comunale n.189 del 31/7/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021;
- della delibera di Giunta Comunale n.62 del 27/3/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, da presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione;
- della delibera di Giunta Comunale n.52 del 19.3.2019, con la quale l'Ente ha adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2019-2021;
- della delibera di Giunta Comunale n.118 del 17/5/2018 relativa all'adozione del Piano delle Performarce;

visti

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021, già assunto con la delibera n.61 del 273/2019;
- le modifiche richiamate nella proposta di delibera n.122 del 10/4/2019;
- il parere favorevole, di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell'Area Affari Generali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, di regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

esprime

per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto da proporre alla Giunta Comunale, inerente la modifica della delibera di Giunta Comunale n.61/2019 avente ad oggetto "Provvedimenti di macro organizzazione - programma fabbisogno del personale triennio 2019-2021".

Raccomanda

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001, tenuto conto di quanto elaborato nella proposta di deliberazione, fermo restando i vincoli generali sulla spesa del personale, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni, nonché il rispetto, in sede di attuazione del piano occupazionale, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001 - ex art. 30 ed art. 34-bis.

Il Revisore dei Conti dell'Ente
Dott. Giovanni Guzzo

